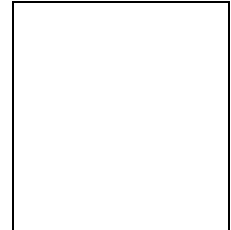


Civile Ord. Sez. 5 Num. 22670 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: BROGI RAFFAELLA
Data pubblicazione: 03/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13206/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO

-ricorrente-

contro

DAMIANO LOREDANA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO
ARCELLA

- controricorrente -

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

-intimata-

sul controricorso incidentale proposto da DAMIANO LOREDANA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO ARCELLA

-ricorrente incidentale

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO

-intimati-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della CAMPANIA n. 2937/2025 depositata il 10/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (*hinc*: CGT2) ha accolto parzialmente l'appello proposto da Lorena Damiano (*hinc*: la contribuente) contro la sentenza n. 5311/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'atto di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento e a due avvisi di accertamento, con riprese a titolo di IVA, IRAP, IRPEF ed addizionali per diverse annualità d'imposta (2005, 2007, 2008 e 2009).

2. La CGT2, in senso parzialmente diverso dal giudice di prime cure, ha ritenuto che l'appello dovesse essere accolto con riferimento a:

- la cartella di pagamento n. 07120110142828937000 di Euro 88.992,35 (relativa a presunti debiti - IVA, IRAP Addizionale Irpef anno 2005), poiché notificata in data 11/10/2011, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'avviso di intimazione avvenuta in data 20/11/2023 - anche considerando la sospensione COVID 19 - era decorso il termine decennale stante l'inesistenza di atti interruttivi;
- l'avviso di accertamento n. TETMO1443 di euro 11.035,59- IRPEF anno 2007, poiché mancava agli atti la prova dell'esistenza della notifica dell'avviso di accertamento e dei successivi atti interruttivi.

2.1. Diversamente l'appello andava respinto per i seguenti atti:

- la cartella di pagamento n. 07120120154432181000 di euro 3.393,90 (relativa a presunti debiti - IVA, IRPEF e Addizionale Irpef anno 2009 è stata notificata in data 31/01/2013), per la quale, alla data di notifica dell'avviso di intimazione, avvenuta il 20/11/2023 non risultava decorso - considerando la sospensione COVID 19 - il termine prescrizionale decennale;
 - anche per la cartella di pagamento n. 07120130112890175000 di euro 44.002,29 (relativa a presunti debiti IVA, IRPEF e Addizionale Irpef anno 2008) - notificata in data 12/11/2013 - alla data di notifica dell'avviso di intimazione, avvenuta il 20/11/2023, non risultava decorso, considerando la sospensione COVID 19, il termine prescrizionale;
 - per l'avviso di accertamento n. TETMO1758 di euro 17.096,35 - relativo all'IRPEF per l'anno 2008, presuntivamente notificato in data 05/07/2012, ruolo emesso da Direzione Provinciale II di Napoli Uff. Napoli 3 - non era decorso il termine prescrizionale decennale, dovendosi considerare la sospensione COVID 19.
3. Contro la sentenza della CGT2 l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
4. La contribuente ha resistito con controricorso, proponendo, contestualmente ricorso incidentale con quattro motivi.
5. La contribuente ha depositato altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015 (dal primo richiamato), per avere il giudice di merito ritenuto maturata la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 07120110142828937000, laddove invero la normativa richiamata ha previsto una dilazione del

termine di prescrizione ad epoca successiva a quella della notifica dell'intimazione impugnata.

1.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione in relazione alla pretesa indicata nella cartella n. 07120110142828937000 notificata in data 11/10/2011, a fronte dell'atto di intimazione notificato in data 20/11/2023.

La ricorrente rileva che:

- in base all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2015 i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici e degli Agenti della Riscossione, che scadono entro il 31 dicembre degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;

- l'art. 68 d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27, ha stabilito la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo 08/03/2020-31/08/2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi c.d. autoesattivi di cui agli artt. 29 e 30 d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122, prevedendo, inoltre, all'ultimo periodo del comma 1, l'applicabilità in queste fattispecie delle disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015.

Nel caso di specie la cartella impugnata è stata emessa dall'agente della riscossione, con la conseguenza che, a fronte della proroga ex art. 68 d.l. n. 18 del 2020, il termine di prescrizione che, riguardando un atto notificato in data 11/10/2011, sarebbe scaduto entro il 31/12/2021 (cioè nell'anno interessato dalla sospensione della proroga COVID), è stato prorogato al 31/12/2023 e la notifica dell'intimazione, avvenuta in data 20/11/2023, è tempestiva.

1.2. Il primo motivo di ricorso principale deve essere esaminato, per connessione, con il primo motivo di ricorso incidentale con il quale è stata denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e

falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, legge 20/11/1982, n. 890, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento n. 07120110142828937000.

1.3. Con tale motivo la ricorrente incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto correttamente notificata la cartella in data 11/10/2011. Dagli atti di causa emerge, infatti, che la notifica sarebbe avvenuta a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario (familiare convivente). In tale ipotesi, il perfezionamento della notifica è subordinato all'adempimento di una formalità essenziale, prescritta a pena di nullità: l'invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) al destinatario, come previsto dall'art. 7, comma 3, legge n. 890 del 1982. L'agente della riscossione, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha mai prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta spedizione e ricezione di tale avviso. Il documento indicato a pagina 10 del ricorso principale è un mero "avviso di avvenuta notifica", che non reca alcuna prova né della spedizione della C.A.N. né della sua ricezione. Lo stesso vale anche per il documento n. 5/A di controparte, il quale non include alcuna prova dell'avvenuta spedizione dell'avviso ex art. 7 legge n. 890 del 1982. Si tratta, infatti, di un documento interno di Equitalia contenente un elenco di raccomandate da consegnare all'ufficio postale, senza alcuna prova di spedizione. La mancanza di tale prova rende la notificazione nulla, con la conseguenza che non può produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione.

1.4. Il primo motivo di ricorso incidentale, da valutare in via preliminare, rispetto alla questione posta con il primo motivo di ricorso principale (che presuppone, ai fini della decorrenza della prescrizione, il perfezionamento della notificazione in data 11/10/2011) è infondato.

La ricorrente prospetta, infatti, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., rilevando che la notifica sarebbe stata eseguita a mezzo posta,

per la quale, sempre secondo parte ricorrente, sarebbe necessaria la C.A.N., con la conseguenza che nel caso di specie risulterebbe violato l'art. 7, comma 3, legge n. 890 del 1982. Si legge, infatti, a pag. 16 del controricorso contenente il ricorso incidentale: *«Dagli atti di causa emerge che la notifica sarebbe avvenuta a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario (familiare convivente). In tale ipotesi, il perfezionamento della notifica è subordinato all'adempimento di una formalità essenziale, prescritta a pena di nullità: l'invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) al destinatario, come previsto dall'art. 7, comma 3, della Legge n. 890/1982.»*

Tale censura, così come prospettata da parte ricorrente incidentale con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 3, legge n.890 del 1982 (al cui esame è limitato il sindacato di legittimità di questa Corte, dal momento che il ricorso in cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, limitato ai vizi indicati nell'art. 360 c.p.c., così come illustrati dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 366 c.p.c.), è infondata.

Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973. Ciò sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove

dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass., 28/05/2020, n. 10131).

1.5. Alla luce dell'infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, occorre esaminare il primo motivo di ricorso principale, che è fondato, alla luce del combinato disposto dei seguenti articoli:

- l'art. 68 d.l. n. 18 del 2020, il quale stabilisce che: *«Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.»*;

- l'art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 (richiamato dall'art. 68 cit.), il quale prevede che: *«I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.»*

1.6. Con riferimento alla cartella impugnata - emessa dall'agente della riscossione - occorre rilevare che, alla luce dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020,

il termine di prescrizione (riguardando un atto notificato in data 11/10/2011), che scadeva entro il 31/12/2021 (cioè nell'anno interessato dalla sospensione della proroga COVID), è stato prorogato al 31/12/2023, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione, avvenuta in data 20/11/2023, è tempestiva.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice di merito accolto l'appello relativamente alla prescrizione del credito di cui all'avviso n. TETMO1443 in ragione dell'asserita mancata prova della sua notifica, sebbene tale questione non potesse trovare ingresso nel giudizio di appello.

2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in quanto, dapprima ha escluso dal proprio esame le censure che la contribuente appellante muoveva alla sentenza di primo grado in relazione alla questione dell'omessa notifica dell'avviso n. TETMO1443, in ragione della tardività della questione prospettata dal contribuente, per poi decidere di accogliere la doglianza proposta da quest'ultimo in relazione all'atto impositivo in esame. Dalla lettura del ricorso introduttivo, emerge, infatti, come la contribuente desse per presupposta la circostanza fattuale che tale avviso fosse stato notificato il 29 settembre 2012 e contestasse, piuttosto, che, nel novembre 2023, la prescrizione decennale fosse spirata (come risulta dalla lettura del primo motivo riportato a pag. 14 del ricorso in cassazione). Né assume rilievo la ritenuta inidoneità dell'estratto di ruolo a provare tale notifica, alla luce di quanto previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, dal momento che ogni questione relativa alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento era estranea al giudizio di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015 (dal primo

richiamato), per avere il giudice di merito ritenuto maturata la prescrizione del credito di cui all'avviso n. TETMO1443, laddove invero la normativa richiamata ha previsto una sospensione del termine di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con conseguente posticipazione del termine ultimo.

3.1. Con tale motivo, alla luce di quanto già evidenziato nel secondo motivo, la ricorrente rileva che neppure per l'avviso n. TETMO1443 può ritenersi, comunque, maturata la prescrizione. Si tratta infatti – come risulta dall'atto riprodotto analogicamente a pag. 17 ss. del ricorso in cassazione – di un avviso di accertamento impositivo, per il quale, ai sensi degli artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015 resta sospesa la prescrizione. Nel caso di specie, dovendosi presupporre come *dies a quo* della prescrizione la data – menzionata dalla stessa ricorrente nel primo motivo del ricorso introduttivo – del 20/09/2012, il termine di prescrizione sarebbe scaduto, in assenza di norme emergenziali, al 20 settembre 2022. Il termine di prescrizione è rimasto, tuttavia, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e, quindi, per la durata complessiva di 541 giorni. Occorre quindi aggiungere tale periodo al termine originariamente calcolato del 20 settembre 2022, giungendo così alla data del 14/03/2024, con la conseguente erroneità della statuizione del giudice di seconde cure, considerato che l'atto d'intimazione è stato notificato in data 20/11/2023.

4. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato, con il conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso. Nel caso di specie le contestazioni relative all'avviso n. TETMO1443 articolate nel ricorso introduttivo riguardavano la prescrizione e non concernevano la notifica dell'atto impositivo appena richiamato. La stessa controricorrente, del resto, afferma, a pag. 13 del controricorso che: *«È pur vero, infatti, che la contribuente non aveva formulato, col ricorso in primo grado, uno specifico motivo volto a far dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. TETMO1443 per sua omessa notifica. Tuttavia, sin dal primo atto*

introduttivo, l'odierna controricorrente aveva ritualmente e tempestivamente eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale. E, nel formulare tale eccezione, la Sig.ra Damiano non ha mai dato per pacifica o ammesso l'avvenuta notifica dell'atto presupposto; al contrario, in ogni scritto difensivo ha sempre fatto riferimento ad atti "presuntivamente notificati", una locuzione che inequivocabilmente denota la contestazione del fatto storico della notifica, quantomeno ai fini della sua efficacia interruttiva.»

Ora, è evidente come non potesse essere sufficiente, per l'impugnazione dell'atto di intimazione con il quale era chiesto l'adempimento della pretesa indicata nell'avviso TETMO1443, la (mera) circostanza che non fosse data per pacifica la notifica dell'atto presupposto, essendo necessaria, piuttosto, l'espressa contestazione di tale notifica nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

4.1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso principale comporta, come già rilevato, l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, considerato anche che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione relativa alla prescrizione della pretesa impositiva indicata nell'avviso TETMO1443.

5. Passando all'esame dei residui motivi di ricorso incidentale, con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 2946 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello per la cartella di pagamento n. 07120120154432181000.

5.1. Con tale motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame relativo alla cartella n. 07120120154432181000, notificata il 31/01/2013, affermando che: «*considerando la sospensione COVID 19*», il termine prescrizionale decennale non era decorso. Tuttavia, il termine di prescrizione decennale, decorrente dal 31/01/2013, sarebbe naturalmente spirato il 31/01/2023.

Tale data è successiva al termine finale di ogni sospensione emergenziale (31/08/2021). L'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 sospendeva i soli termini di versamento "in scadenza" nel periodo di emergenza, venuto a cessare il 31/08/2021. Poiché il termine decennale di prescrizione della cartella in esame non scadeva affatto in tale periodo (e, *a fortiori*, quello per l'adempimento delle cartelle, pari a 60 giorni dalle relative notifiche, ex art. 25 TUIR), nessuna sospensione poteva trovare applicazione. La CGT2 ha, quindi, errato nell'applicare una sospensione normativa non pertinente, giungendo a rigettare l'appello su un presupposto giuridico inesistente. Il credito era, pertanto, prescritto alla data di notifica dell'intimazione (20/11/2023).

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 2946 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello per la cartella di pagamento n. 07120130112890175000.

6.1. Con tale motivo la ricorrente incidentale, per le stesse ragioni, censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello relativo alla cartella n. 07120130112890175000, notificata il 12/11/2013. Il termine di prescrizione decennale sarebbe spirato il 12/11/2023. Anche in questo caso, la scadenza è successiva al periodo di sospensione COVID-19. La Corte territoriale ha nuovamente applicato in modo errato la normativa emergenziale, estendendo la sospensione a un termine di prescrizione che non era "in scadenza" nel periodo rilevante. L'intimazione di pagamento, notificata il 20/11/2023, è dunque successiva al compimento della prescrizione, e il relativo credito doveva essere dichiarato estinto.

7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 d.l. n. 18 del 2020 e 2946 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Erroneità della sentenza

impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello per l'avviso di accertamento n. TETMO1758.

7.1. Con tale motivo il ricorrente censura la statuizione relativa all'avviso di accertamento n. TETMO1758, notificato il 05/07/2012, evidenziando che il termine di prescrizione decennale sarebbe spirato il 05/07/2022, data anch'essa successiva al periodo di sospensione. La Corte di merito ha, quindi, errato nel ritenere applicabile una sospensione normativa che non poteva operare, per le medesime ragioni esposte nei motivi precedenti, vale a dire perché il termine decennale di prescrizione scadeva il 5/7/2022 e, quindi, in epoca abbondantemente

8. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione giuridica e sono infondati. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cui notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n. 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (Cass., 28/12/2025, n. 34336).

8.1. Nel caso di specie, a fronte dell'atto di intimazione notificato il 20/11/2023, si ha che:

- la cartella 07120120154432181000 è stata notificata in data 31/01/2013, con la conseguenza che, aggiungendo 542 giorni l'atto impositivo impugnato nel presente giudizio risulta notificato prima dello spirare del termine di prescrizione decennale;

- la cartella n. 07120130112890175000 è stata notificata in data 12/11/2013, con la conseguenza che, aggiungendo 542 giorni l'atto impositivo impugnato nel presente giudizio risulta notificato prima dello spirare del termine di prescrizione decennale;

- anche per l'avviso di accertamento n. TETMO1758, notificato il 05/07/2012, aggiungendo 542 giorni al termine di prescrizione decennale emerge che l'atto di intimazione è stato notificato prima dello spirare del termine di prescrizione.

8.2. Devono, quindi, ritenersi infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale.

9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso principale, con il conseguente assorbimento del terzo motivo.

9.1. Il ricorso incidentale è, invece, infondato.

10. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno